

No alla revisione delle leggi sull'asilo e sugli stranieri!

## Uno sguardo differente

---



Giustizia e Pace

Caritas Svizzera

Migratio

## **Impressum**

Editrice:

Commissione Giustizia e Pace

Casella postale 6872

Effingerstrasse 11

CH-3001 Berna

Tel. 031 381 59 55

[www.juspax.ch](http://www.juspax.ch)

## **in collaborazione con Caritas Svizzera e Migratio**

Testo originale francese: Anne Durrer, Giustizia e Pace

Traduzione in italiano: fra Martino Dotta, Lugano

Foto: Chantal Brun, Berna

Layout: Geiger Druck AG, Berna

© giugno 2006

Questa pubblicazione è disponibile gratuitamente anche in tedesco e francese.  
Per ordinarne altre copie: [commande@juspax.ch](mailto:commande@juspax.ch)

# Editoriale

Cara lettrice, caro lettore,

il popolo svizzero è chiamato a pronunciarsi, il prossimo 24 settembre 2006, su due leggi formalmente disgiunte, ma che trattano lo stesso oggetto: la presenza di stranieri in Svizzera.

Le nostre Chiese «possono dire una parola sul senso della vita, i legami sociali ed il posto dell'umanità nella Creazione»<sup>1</sup>. Costituisce un pericoloso precedente il voler limitare i diritti delle persone che figurano tra le più deboli della nostra società. Riconosciamo l'interesse legittimo di uno stato nel disciplinare il soggiorno degli stranieri nel suo territorio e nel preservare i suoi principi fondatori. Tuttavia, le due leggi in questione sono inaccettabili, perché non rispettano più il principio intangibile della dignità umana.

- La Legge sull'asilo disconosce i principi dello Stato di diritto; le persone perseguitate non sono più debitamente protette; la Legge contribuisce a far aumentare il numero dei «sans-papier», accordando agli asilanti respinti solamente un aiuto urgente minimo.

- Mette in svendita il diritto all'asilo e la tradizione umanitaria della Svizzera.
- Le due leggi non rispondono alle sfide con cui è confrontata la Svizzera, ad esempio la sfida dei flussi migratori, il fatto che gli immigrati giunti alle nostre frontiere fuggono la miseria o le persecuzioni. D'altronde, povertà e violazioni dei diritti umani vanno spesso di pari passo.
- Le due leggi stigmatizzano gli stranieri non europei e favoriscono il radicalizzarsi delle opinioni estreme.

Desideriamo un quadro giuridico che rispetti la dignità umana e i diritti della persona umana; che tenga conto della realtà di un «mondo globalizzato» di quest'inizio del XXI secolo; che rispetti pure gli obblighi internazionali della Svizzera; che fornisca uno spazio all'interno del quale fiducia e rispetto reciproci possano giungere a compimento, in uno Stato di diritto.

**Suor Nadja Bühlmann,**  
presidente di Giustizia e Pace  
**Jürg Krummenacher,**  
direttore di Caritas Svizzera  
**Fulvio Caccia,**  
presidente di Migratio

<sup>1</sup> Consultazione ecumenica per il futuro sociale ed economico della Svizzera, «Insieme nel futuro», Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Conferenza dei vescovi svizzeri, Berna 2001, n. 23, p. 13.

«**Nessun essere umano è un'isola**, una totalità in se stesso; ogni essere umano è un frammento di un continente, una parte del tutto. L'Europa è rimpicciolita, se il mare travolge un montruccolo di terra, come se le onde avessero sommerso un promontorio, il maniero di amici tuoi o il tuo ...»

**John Donne**<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Poeta e predicatore inglese (1572-1631), in: Devotions Upon Emergent Occasions, tratto da Ernest Hemingway in Per chi suona la campana (For Whom The Bell Tolls, 1940).

# Sommario

<b>Editoriale</b> .....	3
<b>La posta in gioco della votazione</b> .....	6
<b>Legge sull'asilo</b> .....	10
Rifugiata, rifugiato .....	11
Vero o falso? La lotta agli abusi .....	11
L'asilo: un diritto umano .....	12
Accesso alla procedura d'asilo .....	12
Per la strada senza aiuto sociale? .....	14
Diversi davanti alla legge .....	15
Misure coercitive .....	15
L'essenziale in breve .....	17
<b>Legge sugli stranieri</b> .....	17
Innegabili irrigidimenti... ..	18
Misure coercitive problematiche .....	19
Lacune... ..	19
E miglioramenti modesti... ..	20
• Promozione dell'integrazione .....	20
• Deroghe alle condizioni d'ammissione in Svizzera .....	21
Desiderati e indesiderati .....	21
L'essenziale in breve .....	22
<b>I nostri argomenti</b> .....	22

## La posta in gioco della votazione

Siamo chiamati ad esprimerci su due oggetti distinti. Essi sono però tematicamente vicini e trattano del diritto dello straniero, della straniera, a soggiornare in Svizzera (Legge sugli stranieri), attribuendo una particolare attenzione alle persone minacciate di persecuzione nei loro paesi d'origine (Legge sull'asilo).

Le nostre comunità sono tradizionalmente attive nel dare degna accoglienza tra di noi a straniere e stranieri. Ciò avviene sia da parte di istituzioni come Caritas, che ha assunto un importante mandato nell'accogliere i rifugiati, o delle nostre parrocchie, sia anche come assistenti spirituali o volontari. L'azione individuale, compiuta in buona fede, non basta però, quando è messo in pericolo il valore fondamentale della giustizia della nostra società.

### **Gli uni contro gli altri**

Le due leggi in discussione sono nate all'interno di un clima di ripiegamento su di sé. I risultati cantonali delle votazioni in riferimento agli stranieri hanno mostrato, più volte, nel corso degli ultimi anni, che la paura verso gli stranieri non è legata in modo diretto alla loro presenza effettiva e nemmeno alle statistiche sulla criminalità. Il malessere ha probabilmente radici ben più profonde: negli scombussolamenti sociali e culturali che conoscono tutte le società occidentali da una trentina d'anni a questa parte.

Gli interrogativi sul posto da attribuire agli stranieri in Svizzera ed in Europa mettono a confronto i più deboli della nostra società e gli stranieri alla ricerca di integrazione. Per svariati motivi, tutti si sentono disorientati: la perdita dell'identità e dei punti di riferimento; l'impressione che tutto proceda sempre più in fretta e che il nostro destino ci sfugge dalle mani; il timore di trovarsi, prima o poi, ad essere superflui e sentire minacciata la nostra stessa esistenza; la paura della disoccupazione, vale a dire di non poter più assicurare la sussistenza alla propria famiglia; l'accresciuta concorrenza per ottenere dei posti di formazione; la riduzione o la soppressione dell'aiuto sociale e delle varie forme di solidarietà. A ciò s'assommano le paure legate alla globalizzazione, alla delocalizzazione dei posti di lavoro, al progressivo invecchiamento della popolazione ed ai conflitti interreligiosi.

### **Le nostre convinzioni**

Stigmatizzare gli stranieri non contribuisce in nessun modo ad alleviare i legittimi timori di quanti sono gli sfavoriti della nostra società e non offre nessuna soluzione pratica alle problematiche sociali. La diffidenza generalizzata nuoce all'intera collettività. Né il dialogo, né gli scambi vicendevoli, né il rispetto reciproco vi trovano un clima favorevole.

«Ma per mezzo dell'amore, siate gli uni servitori degli altri. Poiché la legge nel suo insieme trova la sua pienezza in un'unica parola: amerai il prossimo tuo come te stesso». Lettera di Paolo ai Galati 5,14

### **Al centro del dibattito**

I valori umani fondamentali della nostra società sono posti al centro del dibattito in vista della votazione del 24 settembre; e questo in riferimento all'accoglienza degli stranieri: la dignità umana e i diritti umani che ne derivano.

«E come volete che gli altri facciano a voi, così fate loro». Luca 6,31

### **La fortezza Europa**

Come ricorda il messaggio ecumenico delle Chiese *Insieme nel futuro*<sup>3</sup>, l'emigrazione fa parte della memoria collettiva dell'umanità. Certi emigranti sono pronti a mettere in pericolo la loro vita, pur di sfuggire alla miseria ed alla mancanza assoluta di prospettive per il futuro nei loro paesi. È ovvio che alcuni emigranti economici cerchino di entrare in Europa tramite la procedura d'asilo, visto che non possono farlo in altro modo; altri ancora faranno aumentare il numero già importante di «sans-papiers»<sup>4</sup>. Nel nostro mondo globalizzato, peroriamo la libera circolazione delle merci e dei capitali, mentre tutte le at-

tuali riforme delle leggi che regolano la presenza degli stranieri nei paesi occidentali s'inseriscono in una prospettiva completamente opposta: bisognerebbe scegliere solo gli stranieri utili e redditizi e lottare contro l'immigrazione imposta ed abusiva. Se è del tutto legittimo che gli stati disciplinino l'immigrazione, non di meno essi devono emanare leggi nel rispetto della dignità umana e salvaguardare il senso della misura.

### **Le nostre convinzioni**

Come credenti impegnati nelle nostre Chiese, non possiamo accettare la visione di una società cittadella, ripiegata esclusivamente su se stessa, nella quale le persone, siano esse svizzere o no, sono valutate in funzione della loro capacità di essere redditizie. Il Vangelo di Gesù Cristo ci ricorda costantemente che siamo membri di un'unica famiglia umana.

### **La dignità umana non è oggetto di negoziato!**

Stando alla visione umanista ed in accordo con la maggioranza delle religioni e dei concetti filosofici, la dignità umana è un dato unico del suo genere. Significa che «tutti gli esseri umani nascono», per il fatto stesso della loro condizione umana, «liberi ed uguali in dignità e nei loro diritti»<sup>5</sup>. Per i Cristiani, tale dignità si fonda

<sup>3</sup> Consultazione ecumenica per il futuro sociale ed economico della Svizzera, Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Conferenza dei vescovi svizzeri, Berna 2001, capitolo 4: «Costruire la fiducia oltre le differenze», nn. 75-97, pp. 35-43.

<sup>4</sup> Quanti non dispongono di documenti legali d'identità, di soggiorno e di lavoro.

sul fatto che ogni essere umano, senza eccezioni, è stato creato all'immagine di Dio. Il diritto a vivere in maniera degna, che ne deriva, dev'essere rispettato:

- nei confronti di ogni persona, in riferimento ai suoi diritti individuali
- nei confronti dell'intera umanità: qualunque violazione della dignità umana mette in questione la natura umana dell'umanità nel suo insieme.

Vivere nella povertà, privi dell'indispensabile, essere perseguitati o imprigionati arbitrariamente, vivere in condizioni che impediscono al potenziale umano di ogni individuo di svilupparsi al meglio feriscono la dignità fondamentale della persona umana. D'altro canto, le Chiese e le organizzazioni assistenziali sono attive da tempo nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo ed insistono sul ruolo che spetta allo Stato in questo ambito.

In alcune circostanze, attentare ai diritti umani può essere considerato come tollerabile, ma solo per delle ragioni della massima importanza e dopo un'attenta e soppesata valutazione degli interessi in causa. A titolo d'esempio, il comportamento non cooperativo di uno straniero non basta per rifiutargli un aiuto, perché è legato agli interessi dello Stato. Ora i diritti della persona devono predominare!

### **Le nostre convinzioni**

Gli interessi dello Stato non si situano allo stesso livello della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona che ne derivano. I diritti umani sono prioritari rispetto agli interessi dello Stato.

### **Terra d'emigrazione...**

Fino al XX secolo – quel tempo non è tanto lontano – la Svizzera è stata una terra d'emigrazione: famiglie intere l'abbandonarono per installarsi in Brasile, in Argentina o altrove. Lo testimoniano le località ed i nomi latino-americani dal tono familiare: Nova Friburgo, Schwager o Kirchner, l'attuale presidente dell'Argentina la cui famiglia ha radici elvetiche... Il più delle volte, i nostri antenati furono degli emigranti privi di qualifiche professionali, al punto da essere considerati oggi al pari dei «rifugiati economici».

### **...e poi d'immigrazione**

A partire dalla metà del XX secolo, la situazione si è invertita: la Svizzera ha conosciuto un periodo di prosperità economica senza precedenti, a cui ha contribuito parecchio la mano d'opera straniera. Negli anni sessanta sono sorti i primi movimenti che denunciavano quanto consideravano come una sovrappopolazione straniera.

<sup>5</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, adottata dall'ONU nel 1948.



## Uno sguardo differente

La popolazione dell'Europa occidentale sta invecchiando<sup>6</sup>. Gli esperti prevedono la diminuzione della popolazione svizzera a partire dal 2030 e la diminuzione della popolazione attiva già tra meno di dieci anni<sup>7</sup>. Nei prossimi anni, la Legge sugli stranieri sottoposta ora al popolo svizzero fornirà una risposta appropriata alle sfide che ci aspettano? Lo si può dubitare fortemente. Già ai giorni nostri, le immigrazioni contribuiscono in buona parte alla crescita demografica dei paesi sviluppati. «Questo fenomeno sia dipinto come una minaccia e si presti al gioco delle battaglie politiche a corto termine...»<sup>8</sup>.

«Occorre riflettere, in una cornice più vasta, sulle possibilità che abbiamo di facilitare il vivere insieme»; «la necessità di conservare un buon livello di vita e un'integrazione sociale e culturale di qualità giustifica certo la prudenza; non

deve tuttavia indurci a trascurare la responsabilità che abbiamo nei confronti di quanti legittimamente ci chiedono di avere parte al nostro benessere. La nostra politica migratoria dev'essere accompagnata da una politica dello sviluppo che aiuti le popolazioni più povere a trovare in patria i mezzi per vivere nella dignità»<sup>9</sup>.

### Le nostre convinzioni

La Svizzera non può, di certo, accogliere ed integrare in modo dignitoso tutte le persone che si presentano alle sue frontiere. Noi però possiamo avere uno sguardo diverso per l'immigrazione, uno sguardo che ingloba la realtà del mondo in cui viviamo e la realtà della Svizzera odierna.

Dopo queste considerazioni sul tema in esame, affronteremo alcuni aspetti specifici delle due Leggi.

<sup>6</sup> Da una parte aumenta la nostra speranza di vita, d'altra diminuisce la natalità: la popolazione svizzera ed europea invecchia, mentre cresce la proporzione tra pensionati ed attivi, a profitto dei pensionati.

<sup>7</sup> Dal 2015, secondo lo scenario demografico 2000-2060 della Confederazione.

<sup>8</sup> Citazione di Mons. Celestino Migliore, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite durante la sessione della Commissione sulla popolazione e lo sviluppo, dedicata all'immigrazione e tenuta a New York nell'aprile 2006.

<sup>9</sup> Consultazione ecumenica per il futuro sociale ed economico della Svizzera, «Insieme nel futuro», Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera e Conferenza dei vescovi svizzeri, Berna 2001, nn. 82.86, pp. 37.38-39.

## La Legge sull'asilo

Ai giorni nostri come in passato, la Svizzera non è posta a confronto con una situazione d'emergenza nell'ambito dell'asilo. Dal 2002, diminuisce in maniera costante il numero di domande d'asilo; è un fenomeno che si osserva pure nei paesi dell'Unione Europea, con qualche differenza da una nazione all'altra. Nel 2002, in Svizzera, sono state depositate 26 678 domande d'asilo: sono state soltanto 10 061 nel 2005<sup>10</sup>.

La diminuzione delle domande d'asilo in Svizzera è, innanzitutto legata alla maggiore stabilità politica nei Balcani, una regione da cui è giunta una parte importante dei rifugiati, dallo scoppio del conflitto del 1991 nell'Ex-Iugoslavia. D'altronde, l'Europa sta diventando un'autentica fortezza, in quanto l'Unione Europea ha rinforzato considerevolmente i dispositivi di sorveglianza delle sue frontiere.

La maggior parte dei Rifugiati – l'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite stimava nel 2004 che il loro numero era di 19 milioni – cerca protezione in un paese confinante. Nel 2004, erano l'Iran ed il continente africano a

portare il peso principale nell'ospitare dei rifugiati. La Tanzania, un paese di 36,6 milioni d'abitanti, accoglie nel suo territorio 600 000 rifugiati<sup>11</sup>. In proporzione alla Svizzera ed ai suoi 7,4 milioni d'abitanti, ciò rappresenterebbe oltre 121 000 rifugiati. Ora, alla fine del 2005, c'erano 71 871 persone in Svizzera che avevano a che fare con l'ambito dell'asilo<sup>12</sup>, cioè **5 su 1000 stranieri**. Tra di loro, 23 678 hanno uno statuto di rifugiato riconosciuto, e possono soggiornare in maniera stabile in Svizzera, mentre in 24 453 beneficiano di un'ammissione provvisoria<sup>13</sup>.

Da oltre vent'anni, le Chiese svizzere s'impegnano a favore di una politica dell'asilo rispettosa della dignità umana e della tradizione umanitaria della Svizzera: è una tradizione che risale alle origini giudeo-cristiane della nostra civiltà. Nelle nostre parrocchie e nelle nostre opere assistenziali, numerose persone (sono molto spesso delle donne) assistono i richiedenti l'asilo, in genere come volontarie. Offrono amicizia, aiuto e sostegno in una fase assai incerta dell'esistenza di tali rifugiati.

<sup>10</sup> Cifre fornite dall'Ufficio federale della migrazione, [www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch).

<sup>11</sup> Cifre fornite dall'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati (HCR) per il 2004.

<sup>12</sup> Sono persone la cui domanda d'asilo sta seguendo l'iter amministrativo (permesso N); persone che hanno ricevuto il permesso provvisorio di soggiorno in Svizzera perché non possono essere rimandate nel loro paese d'origine (permesso F) e persone che hanno ottenuto l'asilo (permesso B). Cifre fornite dall'Ufficio federale della migrazione, stato al 31.12.2005.

<sup>13</sup> Per raggiungere il totale di 71 871 persone, che hanno a che fare con la procedura dell'asilo, bisogna aggiungere le 10 046 «in attesa di rimpatrio» ed altre 13 694 la cui domanda è in fase di valutazione presso l'UFM.

### Le nostre convinzioni

L'efficacia della politica dell'asilo non può essere valutata soltanto in termini statistici e di costi. Dietro le cifre, si trovano degli esseri umani ed un diritto evocato in modo esplicito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo<sup>14</sup>, quello di «cercare asilo, di fronte alla persecuzione e di beneficiare dell'asilo in altri paesi». La dimensione esistenziale della miseria e della persecuzione non può essere quantificata numericamente!

L'attività legislativa – sette revisioni della legge dalla promulgazione della prima Legge sull'asilo nel 1979 – ed una politica sempre più repressiva sono chiaramente sproporzionate in rapporto all'ampiezza reale del fenomeno in Svizzera. Le recenti misure restrittive suscitano tra la popolazione false aspettative: nessuno stato e nessuna legge può fermare i movimenti migratori. È ormai tempo che la Svizzera, e l'Europa in genere, riconoscano tale fenomeno ed elaborino una risposta adeguata.

### Rifugiata, rifugiato

La Legge sull'asilo rinvia alla definizione di rifugiato adottata dalla Convenzione di Ginevra del 1951, un accordo internazionale firmato dalla Svizzera e da altri 143 Stati. Sono riconosciute come rifugiate solo le persone che sono state

esposte a danni seri, ossia ad una forma grave di persecuzione, oppure che temono a ragione di poterla subire in futuro a causa delle loro **opinioni politiche**, della loro **appartenenza ad un gruppo etnico, nazionale o sociale**, della loro **religione** o della loro **nazionalità**.

### Vero o falso? La lotta agli abusi

Esistono motivi veri e motivi falsi per domandare l'asilo? Che cosa hanno fatto i nostri avi, che cosa faremmo noi oggi, ognuno di noi, se il nostro paese non ci offrisse più delle prospettive per il futuro? È legittimo che una persona, che non ha avuto il privilegio di nascere in un paese ricco e sicuro, tenti di trovare altrove migliori condizioni esistenziali<sup>15</sup>.

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero uno straniero e mi avete accolto in casa vostra».

Matteo 25,35

La fuga da situazioni di povertà – una povertà sovente accompagnata da violazioni dei diritti umani fondamentali – suscita solamente sospetti: tentiamo a qualunque costo di distinguere i veri dai falsi rifugiati, da quanti approfittano della nostra ospitalità ed abusano del nostro sistema. Troppo spesso, però, si dimentica che, dietro all'etichetta «vero-falso», si nasconde un destino persona-

<sup>14</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, art. 14.

<sup>15</sup> Sull'etica applicata al problema della migrazione, vedi: Peter A. Schmid Gibt es ein Recht auf Einwanderung? Ethische Probleme der Migrationspolitik, in Ethik in der Schweiz/Ethique en Suisse, Helmut Holzey e Peter Schaber (edd.), Pano Verlag, Zurigo 1996, pp. 75ss.

le ed una decisione che la persona in questione non prende a cuor leggero: abbandonare il proprio ambiente di vita, la famiglia, la comunità di cui si conosce la lingua, i propri costumi, la cultura... per buttarsi nell'ignoto.

### **Le nostre convinzioni**

Il diritto non è fine a se stesso: si fonda sul valore ben più fondamentale della dignità umana. Ora la nuova Legge sull'asilo mette in pericolo questo valore fondamentale – ed i diritti che ne conseguono.

### **L'asilo: un diritto umano**

Una normativa relativa all'asilo deve disciplinare un diritto garantito dalla Convenzione di Ginevra: il diritto d'essere riconosciuto come rifugiato! La lotta agli abusi è legittima, tuttavia non può essere applicata a detrimento del diritto intangibile alla protezione. Nel 2005, la domanda d'asilo di 1'497 persone è stata accolta (il 13% delle domande trattate), mentre 4436 persone (il 44%) hanno beneficiato di un'ammissione provvisoria, a causa della guerra civile, ad esempio, in corso nel loro paese. L'Ufficio federale della migrazione, nonostante l'adozione di criteri rigidi e di una definizione più restrittiva della nozione di persecuzione rispetto agli altri paesi europei<sup>16</sup>, in oltre la metà dei casi, ha riconosciuto che le persone in questione necessitavano di protezione.

È vero, ci sono domande d'asilo abusive: deporre una domanda con l'intenzione di compiere delle attività criminali rappresenta chiaramente un abuso della nostra ospitalità. Concerne però un'infima minoranza dei richiedenti l'asilo, che per questo motivo devono essere condannati. Il diritto penale offre abbastanza possibilità di lotta contro la criminalità.

### **Le nostre convinzioni**

Non disporre di un lavoro o di un reddito sufficiente nel proprio paese d'origine non è un motivo valido per ottenere l'asilo in Svizzera. Deporre una domanda d'asilo non è, di per sé, un delitto, nemmeno se dovesse risultare che la domanda non è conforme alle disposizioni legali. Quanti devono lasciare la Svizzera, devono poterlo fare in piena dignità.

### **Accesso alla procedura d'asilo**

La LAsi rende più difficile l'accesso alla procedura d'asilo. Ciò avviene a due diversi livelli: tramite la disposizione relativa ai documenti d'identità e tramite la pretesa che il richiedente l'asilo privo di documenti validi renda verosimile la sua condizione di rifugiato.

La LAsi prevede quindi la non entrata in merito di una domanda d'asilo, se il richiedente l'asilo non può presentare,

<sup>16</sup> Soltanto dal giugno 2006, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo impone all'UFM di riconoscere come motivo d'asilo, secondo gli standard internazionali, anche le persecuzioni da parte d'attori non legati ad uno stato (milizie private, bande armate).

entro 48 ore, dei documenti di viaggio o d'identità validi (art. 32). Il termine di 48 ore è tuttavia molto breve: persino un cittadino svizzero, perfettamente in regola con le autorità, avrebbe delle difficoltà ad ottenere dei documenti entro un tale termine!

Questa disposizione non è compatibile con la Convenzione di Ginevra: in effetti, non tutti i paesi del globo fruiscono di un sistema di passaporti o carte d'identità per tutti i cittadini; alcuni governi usano persino la privazione dei documenti, vale a dire la privazione dell'identità, come strumento di persecuzione<sup>17</sup>. In occasione di una precedente revisione della Legge, nel 1995, il Consiglio federale s'era opposto a questa misura. Arguiva che erano per l'appunto le persone esposte a minacce che non disponevano di documenti d'identità, quando dovevano fuggire con urgenza il loro paese; e precisava che «gli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera sarebbero stati violati»<sup>18</sup>. Per quali ragioni il Consiglio federale ha ora cambiato opinione?

L'applicazione di criteri formali – il possesso di documenti d'identità – non può mai fare giustizia di tutti i destini, che si nascondono dietro le domande d'asilo. L'entrata in merito di una domanda dipenderebbe allora dalla capacità di

essere rimpatriato e non dal bisogno di protezione del richiedente? Non può essere tale lo spirito di una legge che disciplina il diritto di ottenere l'asilo, in caso di persecuzione!

È certo che la Svizzera ha un interesse di conoscere l'identità delle persone, che soggiornano nel suo territorio. Una patente di guida o un certificato di nascita, sinora ammessi per deporre una domanda valida, non saranno più sufficienti. Tuttavia, la disponibilità di documenti d'identità è un elemento preponderante per il rimpatrio di un richiedente: non è possibile mandarlo via dalla Svizzera, se non possiede i documenti legali, poiché non si sa verso quale paese potrebbe essere espulso.

Il richiedente l'asilo sprovvisto di documenti d'identità deve «rendere credibile» la sua condizione di rifugiato<sup>19</sup>, sin dal primo interrogatorio; in caso contrario, rischia una «non entrata in merito». Finora bastavano degli indizi di persecuzione. A prima vista, il cambiamento pare essere lieve, ma è tutt'altro che insignificante: può condurre a conseguenze fatali. Sono le persone traumatizzate che incontreranno maggiori difficoltà a «svelare», a richiesta e senza indugio, il loro vissuto personale, ad esprimere a parole quanto hanno sofferto. L'audi-

<sup>17</sup> Vedi: Minh Son Nguyen, in: *Asyl 2/06*, pp. 26-27.

<sup>18</sup> Messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della Legge sull'asilo, p. 30.

<sup>19</sup> Per la legge attualmente in vigore, la domanda viene esaminata se esistono degli indizi di persecuzione che «non sono in modo manifesto infondati», cioè non sono a priori inverosimili.

zione obbliga la persona perseguitata a rivivere il trauma subito e ciò rappresenta una fonte enorme di stress. Questo dispositivo mette in difficoltà, in primo luogo, tutte le persone che maggiormente necessitano di protezione, e viola la Convenzione di Ginevra<sup>20</sup>.

Le nuove disposizioni della LAsi attribuiscono delle responsabilità assai pesanti alle persone incaricate di applicarle. Infatti, un errore di valutazione può avere conseguenze letali. Già al momento presente si verificano errori di valutazione, e alcuni richiedenti rimpatriati nei rispettivi paesi vi sono stati imprigionati o hanno subito torture sin dal loro arrivo in patria. Che cosa succederà, qualora la procedura diventasse più veloce? D'altronde, la possibilità di accedere ad una consulenza giuridica non è garantita, e la persona che ha ricevuto la notifica di una non entrata in merito potrà essere posta in stato di detenzione per cinque giorni lavorativi, nel corso dei quali è concesso di ricorrere contro tale decisione. Già al momento presente, numerose domande d'asilo sono riconosciute solo dopo il ricorso!

### **Le nostre convinzioni**

È un principio lodevole il fatto che la procedura d'asilo sia il più possibile efficace, per non prolungare lo stato poco confortevole delle persone che aspettano una decisione a loro riguardo. Tuttavia, questa «accelerazione» non può essere fatta a detrimento del diritto, rendendo l'accesso alla procedura a tal punto difficile, che il diritto all'asilo si svuota di qualunque significato.

Tra l'altro, le autorità svizzere potranno stabilire contatti con il paese d'origine di un richiedente l'asilo, la cui domanda è stata respinta di prima istanza, nel mentre che la decisione non è ancora definitiva (art. 97)<sup>21</sup>. Pur essendo destinata a guadagnare tempo, in vista del rimpatrio, questa misura espone i parenti rimasti nel paese a rappresaglie talvolta gravissime, un fatto che è chiaramente inaccettabile.

### **Per la strada senza aiuto sociale?**

La LAsi esclude dall'aiuto sociale i richiedenti che hanno depositato una domanda di riesame<sup>22</sup> oppure si vedono rifiutato l'asilo (art. 82 e 83). Questa misura li mette

<sup>20</sup> Il professor Walter Kälin, specialista eminente di diritto pubblico internazionale è giunto a questa conclusione. La sua opinione è condivisa dall'Alto Commissariato per i Rifugiati. Tale disposizione deroga pure alle direttive minime dell'Unione Europea.

<sup>21</sup> Secondo il regime legale attuale, la presa di contatto con il paese d'origine è autorizzata soltanto quando il rifiuto d'accordare l'asilo è definitivo; la Svizzera considera quindi che il richiedente non è perseguito dal suo stato d'origine.

<sup>22</sup> Eppure i richiedenti l'asilo che hanno depositato un ricorso hanno legalmente il diritto di soggiornare in Svizzera, mentre la procedura è ancora in corso.

volontariamente a disagio, incitandoli a «prendersi le loro responsabilità» ed a lasciare la Svizzera. Non è prevista nessuna eccezione, né per le persone anziane o malate, né per i minorenni accompagnati o no dai loro genitori, né per le donne incinta: verranno messi sulla strada e non avranno diritto che ad un aiuto minimo alla sopravvivenza, la cui natura ed il cui importo dipenderanno d'altro canto dalla «generosità» dei cantoni.

Le amministrazioni cittadine e gli organismi assistenziali temono un aumento della miseria, della micro-criminalità e del lavoro in nero. In effetti, quanti riusciranno a dileguarsi ingrosseranno le fila dei «sans-papier». Diventeranno le vittime designate di datori di lavoro senza troppi scrupoli, che non esiteranno a sfruttare la precarietà del loro statuto. Con questa misura, lo Stato contribuisce a costituire delle zone d'illegalità, il che non può essere la vera intenzione di uno Stato di diritto.

### **Le nostre convinzioni**

La Costituzione federale (art. 7) dichiara che la dignità umana deve non solo essere rispettata, ma anche protetta. Vivere in dignità è ben più che sopravvivere con il minimo indispensabile, spesso in natura. Il fatto di privare i richiedenti l'asilo di condizioni dignitose di vita, non migliora affatto la situazione di un numero già troppo elevato di cittadini

svizzeri, che vive nella precarietà<sup>23</sup>. Una simile disposizione contraddice inoltre gli obiettivi posti dalla Convenzione sui diritti del bambino. Manifesta una preoccupante perdita in umanità.

### **Diversi davanti alla legge**

La Costituzione federale riconosce a tutti i cittadini il diritto alla protezione della sfera privata, da cui dipende l'alloggio privato (art. 13). La LAsi permette di sottoporre a controlli le persone che vivono in alloggi privati di richiedenti l'asilo (art. 9), e ciò senza il mandato di perquisizione concesso da un giudice, come invece l'esigerebbe il diritto penale. Un simile trattamento, all'indirizzo di una persona di nazionalità svizzera, sarebbe dunque perfettamente illegale.

### **Le nostre convinzioni**

Quando in uno Stato è raggiunto un determinato livello di rispetto dei diritti fondamentali, esso vale senza deroghe per tutte le persone che si trovano nel suo territorio. Ammettere delle differenze significherebbe avere due categorie di esseri umani, un fatto inaccettabile! Esso costituisce una pericolosa deriva della nostra società nel suo insieme.

### **Misure coercitive**

L'attuale Legge sul soggiorno e la residenza degli stranieri prevede delle misu-

<sup>23</sup> Caritas Svizzera ha stimato nel 2005 che, nel nostro paese, un milione di persone (senza distinzione della nazionalità) vive nella povertà, [www.caritas.ch](http://www.caritas.ch).

re coercitive. Tali disposizioni intendono migliorare l'esecuzione delle espulsioni e sono indirizzate verso gli stranieri che vivono in Svizzera senza disporre di un'autorizzazione dalla polizia degli stranieri (clandestini, asilanti il cui termine di partenza è trascorso). Nell'animo della maggioranza dei nostri cittadini, queste misure sono legate all'asilo: in effetti, le forme di repressione sono applicate in gran parte nei riguardi di richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta.

Il Parlamento federale ha votato un massiccio inasprimento di queste misure, allegato alla Legge sul soggiorno degli stranieri attualmente in vigore. Ha pure deciso d'introdurle nella nuova Legge sugli stranieri, che sostituirà le norme applicate sinora (si veda qui sotto). Inoltre – ed è un nuovo elemento – le ha introdotte anche nella revisione della Legge sull'asilo. In termini espliciti, ciò significa che entrerebbero comunque in vigore tramite la nuova Legge sugli stranieri (LStr), anche nel caso in cui il popolo rifiutasse la Legge sull'asilo (Lasi), proprio a causa di tali misure controverse. Come detto, esse non rispettano la dignità fondamentale di qualsiasi essere umano. La sola alternativa è di rifiutare le due leggi, sottoposte a votazione il 24 settembre. Questo modo di fare è discutibile dal punto di vista democratico.

La nuova legislazione prevede un inasprimento molto significativo delle misure coercitive: il prolungamento della durata dell'incarcerazione e l'introduzione di nuovi motivi per ordinare la detenzione, in particolare la «detenzione per insubordinazione» che lascia un ampio margine d'apprezzamento alle autorità. Tuttavia, l'insubordinazione – nel caso in cui la persona non è disposta a collaborare per il suo rimpatrio – è un motivo detentivo problematico. Questo tipo di detenzione assomiglia ad una forma di tortura, per mezzo della quale un determinato comportamento è estorto con la forza. L'applicazione di tale disposizione rischia di violare la Convenzione europea dei diritti umani.

D'altronde, la durata delle diverse forme di detenzione<sup>24</sup> è stata aumentata, sino ad un periodo massimo di due anni per gli stranieri adulti, il cui unico delitto è il desiderio di rimanere in Svizzera. Per contro, un giovane straniero tra i 15 e i 18 anni potrebbe essere detenuto fino a dodici mesi. Ora, la Convenzione sui diritti del bambino considera la detenzione di un minorenni soltanto come misura estrema, come ultimo ricorso, e raccomanda di limitarne il più possibile la durata. A titolo comparativo, l'autore di un tentativo di violenza carnale rischia 18 mesi di prigione con la condizionale!

<sup>24</sup> La detenzione nella fase preliminare passa da 3 a 6 mesi, la detenzione in vista dell'espulsione passa da 9 a 18 mesi per gli adulti; la detenzione per insubordinazione è introdotta di nuovo. In totale, un adulto potrà essere detenuto per due anni (rispetto ad un anno, com'è ancora oggi), un minorenni tra i 15 e i 18 anni, un anno.



### Le nostre convinzioni

L'ordinamento giuridico è un bene fondamentale di una società democratica, come pure la proporzionalità delle pene inflitte; ma le misure coercitive, invece, non lo sono per niente!

Solo in casi molto rari, non basterebbe la durata della detenzione autorizzata al

momento attuale. Allora, perché voler aumentare l'incarcerazione, una misura che è, d'altro canto, onerosa per i contribuenti? La detenzione prolungata non garantisce la partenza: più la si prolunga, minore è probabile il ritorno nel paese d'origine, come ha dimostrato il Controllo parlamentare dell'amministrazione. Le misure di assistenza al rimpatrio si mostrano più efficaci.

### L'essenziale in breve

Giustizia e Pace, Caritas Svizzera e Migratio si oppongono alla Legge sull'asilo sottoposta a votazione il 24 settembre: la tradizione umanitaria della Svizzera deve restare il cartello indicatore della nostra politica dell'asilo.

Non possiamo accettare che la Svizzera violi i suoi impegni assunti nell'ambito dei diritti umani, dei diritti universali, validi per ogni essere umano, senza eccezioni. Proteggere i rifugiati non è un semplice atto di generosità, bensì pure un obbligo che deriva dal diritto internazionale.

## Legge sugli stranieri

La Legge sugli stranieri (LStr) è destinata a sostituire la Legge federale del 1931 sul soggiorno e la residenza degli stranieri. La nuova Legge riguarda gli immigrati dai paesi **al di fuori** AELS<sup>25</sup> e **al di fuori** dell'Unione Europea, salve le eccezioni<sup>26</sup>.

Numerose comunità cattoliche della Svizzera sono costituite da stra-

nieri, da immigrati – con o senza documenti validi – e da forestieri della seconda generazione. Sono stranieri secondo il passaporto, ma sono fratelli e sorelle nella stessa fede; arricchiscono le nostre celebrazioni e la vita delle nostre parrocchie con la loro gioia di vivere, la loro fede profonda, la loro cultura e le loro tradizioni.

<sup>25</sup> Associazione europea di libero scambio, fondata nel 1960, di cui sono ancora membri la Norvegia, il Liechtenstein, l'Islanda e la Svizzera. Gli altri paesi membri sono entrati nell'Unione Europea.

<sup>26</sup> La LStr riguarderebbe gli immigrati dell'UE nel caso in cui gli accordi bilaterali non affrontassero certe disposizioni o se la LStr prevedesse disposizioni più favorevoli.

In effetti, in conformità con gli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con gli stati membri dell'Unione Europea, gli immigrati europei possono risiedere liberamente in Svizzera, senza considerare le loro qualifiche professionali o la loro volontà d'integrarsi nella società svizzera.

Per gli immigrati provenienti dagli altri paesi, qualificati come «stati terzi», sono predominanti le esigenze dell'economia. In questo modo, la Svizzera concede un permesso di soggiorno o un'autorizzazione di breve durata soltanto agli stranieri che vogliono esercitare un'attività lucrativa nel nostro paese, nella misura in cui «contribuiscono agli interessi dell'economia».

### Le nostre convinzioni

Nella prospettiva di una solidarietà globale, ci sembra problematico sul piano etico che la Svizzera approfitti degli investimenti nel campo della formazione accordata da paesi meno sviluppati del nostro, attiri le loro élite e, nel medesimo tempo, respinga i loro altri emigranti.

### Innegabili irrigidimenti

Il Parlamento federale, nel corso delle sue delibere, ha irrigidito in maniera considerevole le disposizioni legali sul ricongiungimento familiare, diventato ora molto più difficile per i bambini di oltre 12 anni. Ha rafforzato in modo

drammatico **le misure coercitive**, come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla Legge sull'asilo (vedi pp. 10 – 17).

Rispetto al progetto iniziale del Consiglio federale, la LStr autorizza di sicuro il **ricongiungimento familiare**, ma esclude di farne un diritto. Soltanto i bambini che hanno al massimo 12 anni ottengono un'autorizzazione prolungata di soggiorno in Svizzera. Se sono più grandi, ricevono solo un'autorizzazione limitata nel tempo, salve le ragioni familiari gravi. Alcuni cantoni decideranno come definire una ragione familiare grave, il che lascia supporre che la pratica divergerà da un cantone all'altro. È una soluzione che non soddisfa in uno Stato di diritto.

Nel suo insegnamento sociale, la Chiesa cattolica non smette di mettere in rilievo l'importanza dei legami familiari e «della **famiglia, il nucleo naturale ed essenziale della società**. Verso di essa vanno usati i riguardi di natura economica, sociale, culturale e morale, che ne consolidano la stabilità e facilitano l'adempimento della sua specifica missione»<sup>27</sup>.

Riteniamo che il limite di 12 anni indebolisca l'esistenza stessa della famiglia, e che sia contrario allo spirito della Convenzione europea dei diritti umani. Essa prevede il diritto alla vita in famiglia (art. 8 CEDU).

<sup>27</sup> Enciclica «Pacem in Terris» di Giovanni XXIII, 1963, n. 9.

### **Le nostre convinzioni**

Il rispetto della vita familiare e l'interesse ben inteso dei bambini primeggiano sull'interesse dello Stato. Questo convincimento poggia sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'essere umano. L'esperienza mostra, in effetti, che l'integrazione dei bambini più grandi è maggiormente difficile. Nondimeno, non si può generalizzare il problema.

Altre soluzioni possono essere prese in considerazione come, ad esempio, un aiuto specifico all'integrazione di ragazze e ragazzi, o il mantenimento di un limite d'età, accompagnato da una serie di condizioni eccezionali valide in tutti i cantoni.

### **Misure coercitive problematiche**

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla revisione della Legge sull'asilo, le misure coercitive dovrebbero migliorare l'esecuzione dei rimpatri degli stranieri che soggiornano in Svizzera senza autorizzazione. Il Parlamento federale ha introdotto nuovi motivi d'incarcerazione, in particolare per insubordinazione, ed ha aumentato la durata delle diverse forme di detenzione. La Legge rafforza in modo massiccio le misure coercitive che, oltre ad essere sproporzionate, costose ed inefficaci, sono pure incompatibili con la dignità della persona umana.

Nel cercare, a qualunque costo, di sfuggire condizioni di vita indegne nei loro

paesi d'origine, numerosi emigranti sono giunti al punto di mettere in pericolo la loro esistenza. Alcuni sono pure morti per questo motivo, come vittime di pas-satori insensibili, in seguito al naufragio delle imbarcazioni su cui viaggiavano... La Svizzera non può, di certo, accogliere ed integrare in maniera dignitosa tutte le persone che si presentano alle sue frontiere. Ammettiamo la necessità di un ordine giuridico, che permetta pure di evitare l'emergere di società parallele o, peggio ancora, forme di ghetti di periferia come conoscono alcuni paesi limitrofi. Suscita tuttavia interrogativi che le misure coercitive contribuiscano realmente a scoraggiare quanti hanno sfidato ogni genere di pericolo, talvolta per anni, per giungere in Europa. L'esperienza nell'ambito dell'asilo, dove le misure coercitive sono maggiormente applicate, conferma la nostra ipotesi.

### **Lacune...**

La LStr non prevede disposizioni a favore della coniuge straniera di un marito violento. Nel caso di separazione, la moglie straniera vittima di violenza coniugale può essere espulsa dalla Svizzera, se è sposata da meno di tre anni.

La LStr non prevede in maniera esplicita delle eccezioni alle condizioni poste al soggiorno in Svizzera per tutte le persone che vi soggiornano illegalmente da anni, pur lavorando<sup>28</sup> e pagando i contributi sociali. Questi casi «di rigore» sono,

<sup>28</sup> Sono gli immigrati clandestini, qualificati normalmente come «sans-papier».

al momento, trattati **individualmente** tramite un'**ordinanza**. Il trattamento individuale di tali casi sarà ancorato nella nuova **Legge**. Essa si prefigge di **«proteggere le persone particolarmente in pericolo di essere sfruttate nell'esercizio della loro attività»** (art. 30, al. 1d). Sul piano pratico, nulla cambierà e la prassi continuerà a variare da un cantone all'altro. Infatti, non sussiste l'obbligo, per un cantone, di trattare le domande individuali di regolarizzazione o di trasmetterle all'Ufficio federale della migrazione.

Ci rammarichiamo dunque del fatto che la LStr non preveda nessuna disposizione obbligatoria per chiarire le condizioni per il soggiorno dei «sans-papier» in Svizzera. Il lavoro in nero e lo sfruttamento del disagio altrui sono inammissibili in uno Stato di diritto. Così pure, il legislatore deve tenere conto dei bisogni reali dell'economia: è evidente che ci sono, in Svizzera, posti di lavoro per le persone debolmente qualificate. Poter disporre di un riconoscimento ufficiale, sotto forma di un permesso di soggiorno, permetterebbe loro di ottenere condizioni lavorative dignitose.

**La presenza di clandestini è una realtà innegabile nell'odierna Svizzera:** l'Ufficio federale della migrazione stima che essi siano qualcosa come 90 000<sup>29</sup>. Lavorano da anni in condizioni spesso deprecabili e vivono in permanenza nella paura di essere espulsi. La discriminazione

di fatto tra gli immigrati dalla zona UE/AELS e quelli di qualunque altra origine continuerà a produrre l'immigrazione illegale che, per finire, potrebbe condurre all'emergenza di una società parallela, che sfugge al controllo dello Stato.

### **...E miglioramenti modesti**

In alcuni ambiti, la nuova Legge sugli stranieri propone dei miglioramenti, in confronto alle disposizioni attualmente in vigore.

La LStr è ancora nella legge **l'incoraggiamento dell'integrazione**, nel rispetto e nella tolleranza reciproci (art. 1), affinché gli stranieri possano partecipare «alla vita economica, sociale e culturale» (art. 51, al. 2). Infatti, tolleranza e rispetto possono crescere solo nella misura in cui tutti gli attori vi contribuiscono attivamente e ne colgono uguale profitto. Il legislatore concede alle autorità cantonali un margine considerevole di valutazione, poiché il rilascio di un'autorizzazione di residenza è legato all'integrazione della persona straniera interessata. È però un peccato che lo stesso legislatore non definisca i doveri dello Stato in quest'ambito. D'altro canto, ci si può chiedere se l'integrazione può davvero essere «misurata» in modo oggettivo. Inoltre, l'integrazione non è necessaria a tutti: imprenditori, sportivi d'élite ed altre personalità di spicco non hanno bisogno di dimostrare la loro capacità d'integrarsi o d'imparare una delle nostre lingue nazionali.

<sup>29</sup> Valutazione dell'Ufficio federale della migrazione, aprile 2005, [www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch).

La LStr favorisce la **mobilità da un cantone all'altro degli stranieri immigrati** in Svizzera, che dispongono di un'autorizzazione di soggiorno<sup>30</sup>, purché non siano in disoccupazione o dipendano dall'assistenza pubblica (art. 37 e 62, al. e).

La Legge prevede delle **possibilità di deroga alle condizioni d'ammissione in Svizzera per le vittime della tratta di esseri umani** (art. 30, al. 1e). In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani del 2004, le Chiese hanno consegnato ai parlamentari federali una petizione accompagnata da 28 000 firme, raccolte nelle nostre parrocchie, per domandare il diritto di soggiorno per le donne vittime della tratta di esseri umani. Questo diritto deve offrire loro la possibilità di depositare una denuncia contro i loro sfruttatori, senza temere d'essere espulse<sup>31</sup>. D'altra parte, abbiamo chiesto alle autorità che queste stesse donne, vittime di un traffico odioso, possano decidere se tornare o no nei loro paesi d'origine e quando. In effetti, in molte regioni del mondo, una

donna sola, che suo malgrado si è data alla prostituzione (il che è purtroppo il caso della maggioranza delle donne vittime della tratta di esseri umani), non ha più nessuna prospettiva di esistere socialmente. Tuttavia, l'impatto della misura in questione è assai modesto e dipenderà dalla benevolenza delle autorità.

### **Desiderati ed indesiderati**

Gli stranieri che desiderano stabilire la loro dimora in Svizzera portando con sé denaro o competenze altamente qualificate sono i benvenuti; gli altri indesiderati. Con simili propositi, il legislatore non fa altro che attizzare la diffidenza della popolazione svizzera verso gli stranieri nel loro insieme. Il dialogo con il diverso e l'integrazione dell'altro non sono però possibili a partire da una base simile. Ai giorni nostri, la diffidenza si manifesta nei confronti degli stranieri; un domani si manifesterà verso i disoccupati, i giovani, gli anziani o qualunque minoranza sociale... Il sospetto verso gli altri aumenta senza sosta.

<sup>30</sup> La LStr distingue tra soggiorno, dalla durata limitata ma rinnovabile, e residenza, dalla durata indeterminata (art. 33).

<sup>31</sup> Vedi l'Azione «Stop alla tratta delle donne», lanciata nell'ambito della Giornata mondiale dei diritti umani del 10 dicembre 2004, organizzata da Amnesty International, ACAT-Svizzera, Pax Christi e Giustizia e Pace in collaborazione con le tre Chiese nazionali.

### **L'essenziale in breve**

Giustizia e Pace, Caritas Svizzera e Migratio si oppongono alla Legge sugli stranieri (LStr), sottoposta a votazione il 24 settembre prossimo. Nonostante alcuni miglioramenti rispetto alle disposizioni attuali, la LStr è fondata su principi incompatibili con la dignità propria ad ogni essere umano, quali la discriminazione a partire dai soli criteri d'appartenenza geografica e l'utilità per la nostra economia.

La Legge non prevede disposizioni che disciplinano la situazione degli

innumerevoli «sans-papier», mentre il raggruppamento familiare vi è trattato con maggiore severità.

Le misure coercitive possono essere ritenute sproporzionate e problematiche sul piano del rispetto dei diritti umani.

La nuova Legge può essere considerata come un'occasione mancata di delineare un quadro legale, che tenga conto della realtà del mondo in cui viviamo, nonché della realtà della Svizzera del XXI secolo.

## **Legge sull'asilo e Legge sugli stranieri**

### **I nostri argomenti**

Giustizia e Pace, Caritas Svizzera e Migratio si oppongono alle due leggi sottoposte a votazione il 24 settembre 2006. Le due leggi coltivano l'illusione di poter controllare l'immigrazione e di lottare contro gli «abusi» in materia di asilo politico; in tal modo, superano la misura del buon senso e costituiscono una preoccupante perdita di spirito umanitario. Le misure coercitive, che figurano nelle due leggi, sono particolarmente sproporzionate e problematiche nei confronti dei diritti umani.

La Legge sull'asilo svende la tradizione umanitaria della Svizzera e viola la Convenzione di Ginevra:

- la Svizzera contravviene ai suoi obblighi internazionali: l'asilo è un diritto umano; una Legge sull'asilo è tenuta a disciplinare e non a vuotarlo del suo senso profondo, in nome della lotta contro gli abusi; nel rendere più difficile l'accesso alla procedura d'asilo (vedi la disposizione sui documenti), poiché saranno anzitutto le persone sottoposte maggiormente a minacce ad essere penalizzate e quindi messe in pericolo;
- la Legge non rispetta la dignità umana di quanti cercano protezione in Svizzera; non è compatibile con la Convenzione internazionale sui diritti del bambino, ratificata anche dalla Svizzera;
- la Legge non rispetta i principi dello Stato di diritto;

- la Legge spinge i richiedenti l'asilo respinti nell'illegalità, prevedendo per loro soltanto un aiuto d'urgenza minimo; il numero di «sans-papier» aumenterà.

La Legge sugli stranieri prevede certamente alcuni miglioramenti, come la deroga alle condizioni di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani. Tuttavia questi modesti cambiamenti non bastano a controbilanciare gli elementi negativi. La nuova Legge può essere considerata come un'occasione mancata di delineare un quadro legale, che tenga conto della realtà del mondo in cui viviamo, nonché della realtà della Svizzera del XXI secolo.

- La Legge non prevede, in pratica, più l'accesso al mercato svizzero del lavoro per gli immigrati provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea e dello SEE; di fatto, essi sono discriminati;
- la Legge tiene conto solamente dei bisogni di mano d'opera molto qualificata;
- la Legge contribuirà a far aumentare il numero d'immigrati che risiedono illegalmente in Svizzera («sans-papier»);
- la Legge prevede una pratica più restrittiva per il raggruppamento familiare;
- l'integrazione degli stranieri è certamente iscritta nella Legge, ma non fa menzione degli obblighi che spettano alla Confederazione e lascia un margine assoluto di valutazione ai cantoni; alcuni immigrati non avranno bisogno di dimostrare la loro volontà d'integrazione;
- la Legge rafforza in modo massiccio le misure coercitive che, oltre ad essere sproporzionate, costose ed inefficaci, sono incompatibili con la dignità della persona umana.

